

CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Il filosofo greco Aristotele affermava:

“ L'uomo è per natura un animale politico”

Cioè l'essere umano è portato , per sua natura, a vivere in comunità con i suoi simili, in società organizzate.

Fin dalla Preistoria, gli uomini hanno costituito delle società , cioè gruppi di persone unite da legami, da relazioni e da obiettivi comuni; per questi , da sempre il vivere in comunità esige delle regole e delle norme.

L'istituzione sociale per eccellenza , che ha il compito di regolare la convivenza tra i cittadini precisando diritti e doveri e facendoli rispettare , è lo *Stato*.

Le norme stabilite da esso sono le *leggi o norme giuridiche* ; esse sono obbligatorie per tutti e regolano i rapporti tra il singolo individuo e la collettività. Chi trasgredisce una legge è sottoposto ad una pena.

In tutti gli Stati moderni, le leggi sono scritte.

Godere della libertà non significa avere la possibilità di fare tutto ciò che si vuole, ma poter agire ed esprimere le proprie idee senza danneggiare gli altri o limitare la loro rispettiva libertà.

Tutti i cittadini devono essere consapevoli dei propri *diritti* cioè delle possibilità legittime di fare o non fare, di avere o non avere qualcosa (diritto alla libertà individuale, alla vita, all'autodeterminazione, ad un'esistenza dignitosa, alla libertà religiosa, all'istruzione, ad un giusto processo...) e dei propri *doveri* cioè gli obblighi imposti dalla legge che tutti i componenti di una società devono rispettare per il bene comune (obbligo a rispettare la persona e la proprietà altrui, obbligo ad educare i figli...)

Nei confronti di uno Stato, una persona fisica si qualifica come cittadino cioè come una persona a cui sono riconosciuti diritti e dovere. Il termine deriva dal latino *cives* ovvero individuo che fa parte della civica = insieme di abitanti di una città.

Il termine *cittadinanza* definisce l'appartenenza legittima ad uno Stato a cui il cittadino è legato da diritti e doveri.

I diritti si distinguono in :

- Diritti civili
- Diritti politici (di partecipare al governo, di candidarsi alle elezioni...)
- Diritti sociali (alla salute, all'istruzione, tutela della maternità...)

Tra i doveri :

- L'esercizio di voto
- La difesa della Patria
- Il far parte di una giuria popolare se chiamati

La cittadinanza si acquisisce:

- Per nascita o per adozione
- Per matrimonio
- Per residenza in Italia (ad un cittadino che viva legalmente nel nostro Paese da almeno 10 anni , che abbia un reddito e non abbia precedenti penali; ad un cittadino comunitario cioè proveniente da un Paese dell'Unione Europea e che risieda legalmente da almeno 4 anni; ad un apolide o rifugiato politico che risieda regolarmente in Italia da almeno 5 anni)

La cittadinanza si può perdere per motivi politici, come stabilito dall'art. 22 della nostra Costituzione oppure perché si sceglie di diventare cittadino di un altro Stato.

Alla base dello Stato c'è il diritto, non esistono Stati senza un codice di leggi o norme.

Secondo la Costituzione italiana, le norme giuridiche possono essere prodotte da :

- Parlamento
- Governo sotto forma di atti e decreti
- Regioni a statuto ordinario e speciale
- Comuni e Province sotto forma di regolamenti.

La *Costituzione* è la raccolta di leggi fondamentali della nostra Repubblica , il riferimento di tutte le leggi varate dalla Stato in quanto esse non possono essere in contrasto con quanto stabilito dalla Costituzione , pena la dichiarazione di incostituzionalità e il conseguente annullamento.

La Costituzione italiana entra in vigore il 1° gennaio 1948; essa si basa su alcuni valori fondamentali :

- L'ideale di democrazia e di libertà contro ogni forma autoritaria ed antidemocratica
- L'attenzione ai problemi sociali, la solidarietà , la giustizia e l'uguaglianza dei cittadini
- Il principio delle autonomie locali pur nel rispetto dell'unità dello Stato.

I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE

○ **Articolo 1**

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

○ **Articolo 2**

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

○ **Articolo 3**

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando

di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

○ **Articolo 4**

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

○ **Articolo 5**

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

○ **Articolo 6**

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

○ **Articolo 7**

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

○ **Articolo 8**

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

○ **Articolo 9**

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

○ **Articolo 10**

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici.

○ **Articolo 11**

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

○ **Articolo 12**

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

IL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE

La nostra Costituzione si occupa anche di diritto allo studio dei cittadini: lo Stato ha il dovere di istituire scuole statali per tutti gli ordini e gradi e la scuola dell'obbligo deve essere gratuita per tutti.

Il primo compito della scuola è quello di educare i cittadini, destinati a vivere insieme, trasmettendo valori morali e civili.

L'istruzione è un passo fondamentale verso l'uguaglianza, nel senso che chi manca di conoscenze di base, ha minori garanzie e difese.

Articolo 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Articolo 34

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Anche nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, è sancito il diritto all'istruzione negli art. 73 e 74

Art. 73 : Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata.

Art.74 : Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici .

